

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 MAR. 2001

=====

ADDI' **27 MAR. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: T.P.

DELIBERAZIONE N° 425

OGGETTO: Legge regionale 9 settembre 1996 n. 38 -
Approvazione standards gestionali e strutturali di "Case-famiglia" e "Gruppi-appartamento" per minori.





12527 MAR. 2001

U

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle politiche per la Famiglia e Servizi Sociali

VISTA la legge regionale del 9 settembre 1996 n.38: "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali nel Lazio";

VISTO l'art. 34- punto 4) che indica la Casa-famiglia ed il Gruppo-appartamento quali servizi residenziali per minori;

VISTO l'art.58 della legge regionale n.38/96 che richiede ai servizi socio-assistenziali, il possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, facendo particolare riferimento alla dotazione organica, la qualificazione del personale in rapporto all'utenza, le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli arredi, i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni;

VISTO il primo piano socio-assistenziale regionale 1998-2001, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 1° dicembre 1999, n.591;

VISTO l'art.37 punto a) della legge regionale n.14/1998, che prevede l'approvazione del primo piano socio-assistenziale regionale da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali e le A.S.L., le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria dei soggetti operanti nel settore socio-assistenziale;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 : "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art.11 riafferma l'obbligo da parte delle Regioni di stabilire i requisiti per le strutture ed i servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale;

CONSIDERATA quindi l'opportunità di procedere in ottemperanza alla predetta normativa ed in analogia alle modalità adottate per l'approvazione del piano socio-assistenziale regionale, acquisendo le osservazioni presentate dai soggetti sopra citati nei confronti della stesura degli standards gestionali e strutturali relativi alle case-famiglia ed ai gruppi-appartamento, prima di sottoporli all'esame della Giunta regionale per l'approvazione della stesura definitiva;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993 n.57;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n.127

All'unanimità



DELIBERA

- 1) di approvare gli allegati standards gestionali e strutturali delle "Case-famiglia" e "Gruppi-appartamento" per minori;
- 2) di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazione unitamente agli standards strutturali e gestionali che ne fanno parte integrante;
- 3) di incaricare l'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali affinché acquisisca le osservazioni presentate dagli enti locali, dalle A.S.L., dalle organizzazioni

sindacali, dalle associazioni di categoria dei soggetti operanti nel settore socio-assistenziale. Tali osservazioni ed integrazioni dovranno pervenire per scritto entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. al fine di consentire alla Giunta Regionale l'esame della proposta definitiva

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



28 MAR. 2001



ALLEG. alla DELIB. N. 125
DEL 27 MAR 2001

REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
E SERVIZI SOCIALI**

**DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO SANITARI EDUCATIVI
PER LA QUALITA' DELLA VITA**


AREA C

STANDARDS GESTIONALI E STRUTTURALI

SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI:

**CASE-FAMIGLIA
GRUPPI-APPARTAMENTO**

Gennaio 2001



[Handwritten signature]

has the 8-2-001 Loro Lezzi 12-2-01

SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI

STANDARDS GESTIONALI E STRUTTURALI

INDICE

1. REQUISITI GENERALI

- 1.1 Definizione
- 1.2 Destinatari
- 1.3 Principi di carattere generale

2. REQUISITI GESTIONALI

- 2.1 Progetto educativo globale
- 2.2 Documentazione
- 2.3 Ammissioni e dimissioni
- 2.4 Organizzazione della vita comunitaria
- 2.5 Personale

3. REQUISITI STRUTTURALI

- 3.1 Capacità ricettiva
- 3.2 Requisiti generali delle strutture
- 3.3 Localizzazione delle strutture
- 3.4 Accessibilità alle strutture
- 3.5 Articolazione delle strutture
 - 3.5.1 Spazi privati
 - 3.5.2 Spazi comuni
- 3.6 Spazi di collegamento
- 3.7 Impianti
- 3.8 Elementi costruttivi



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

hara Ma 2-2-01 *Lozzari 12.2.01*

1 .REQUISITI GENERALI

1.1 Definizione

I servizi residenziali per minori (persone da 0 a 18 anni) sono servizi socio-educativi, caratterizzati da una dimensione di vita di tipo familiare, che integrano o sostituiscono temporaneamente la famiglia offrendo al bambino e all'adolescente una casa e delle relazioni educative stabili che gli consentano di crescere ed elaborare un progetto per il proprio futuro.

I servizi residenziali per minori comprendono:

le case-famiglia, consistenti in un nucleo di convivenza destinato ad ospitare non più di cinque o sei soggetti in età evolutiva anche portatori di handicaps, di sesso ed età diversa, organizzato sul modello familiare e caratterizzato dalla presenza di operatori quali figure parentali;

i gruppi-appartamento, consistenti in un nucleo di convivenza, inserito in un normale contesto abitativo, caratterizzato dalla flessibilità organizzativa e dalla partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio, destinato a non più di otto persone in età minorile, di sesso ed età diversi, anche portatori di handicaps, prevalentemente adolescenti sottoposti alle misure dell'autorità giudiziaria, con problematiche la cui complessità richiede un'azione specifica di sostegno e di recupero.

L'inserimento nelle comunità residenziali è temporaneo e deve avere uno dei seguenti obiettivi:

- rientro nella propria famiglia di origine;
- affidamento familiare;
- adozione;
- raggiungimento dell'autonomia, con la maggiore età, nel caso che nessuna delle ipotesi precedenti sia percorribile.

1.2 Destinatari

Nelle **case-famiglia** possono essere ospitati non più di cinque o sei minori, di sesso ed età diversa - bambini/e, ragazzi/e - anche portatori di handicaps per i quali non è possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare.

I minori portatori di handicaps devono essere accolti in rapporto di uno massimo due minori sul totale degli ospiti.

Possono essere disposti, oltre la capienza massima, uno o due posti di pronta accoglienza per le ammissioni di urgenza e comunque compatibilmente al progetto educativo globale del servizio residenziale.



Nei gruppi-appartamento possono essere ospitati non più di otto minori, possibilmente omogenei per classe d'età e problematiche, privi di ambiente familiare idoneo, anche sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La permanenza nei servizi residenziali può essere prorogata oltre il compimento del diciottesimo anno di età, per il completamento del progetto individuale elaborato al momento dell'inserimento nella comunità.

1.3 Principi di carattere generale

Le case-famiglia ed i gruppi-appartamento sono ubicati in case di civile abitazione; essi sono inseriti in normali strutture abitative con alloggi adeguatamente costruiti o ristrutturati.

I servizi residenziali per minori devono essere in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale, indispensabili per garantire la sicurezza dei minori ospitati, dei responsabili e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale.

Tali requisiti stabiliti nel presente regolamento agli articoli successivi riguardano in particolare i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni e la dotazione organica del personale in rapporto ai minori residenti (punto 2 - Requisiti gestionali), le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli arredi (punto 3 - Requisiti strutturali).


2. REQUISITI GESTIONALI

2.1 Progetto educativo globale

I servizi residenziali devono attenersi ad un progetto educativo globale per l'attuazione delle singole forme di assistenza che tenga conto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

Il progetto educativo globale deve contenere:

- finalità e caratteristiche della struttura;
- regole della vita comunitaria;
- obiettivi e riferimenti educativi generali;
- rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
- modalità di ammissione, fruizione del servizio e dimissione dei minori;
- progetto quadro;
- progetti educativi individualizzati;
- organigramma del personale con la definizione del responsabile;
- modalità di lavoro e verifica;
- criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi;



hava th 8-02-001 L. 12.2.01

- orari dei pasti e del rientro serale, con riferimento alla gestione di carattere familiare della comunità ed in relazione alle attività previste per i minori accolti;
- organizzazione delle attività ricreative;
- ammontare e modalità di corresponsione della retta;
- prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile e ciò che è considerato extra;
- tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dai minori, dal personale o dai volontari;

All'interno dei servizi residenziali deve anche essere prevista la possibilità di accesso nella comunità sia ai familiari dei minori, qualora ciò sia possibile, sia eventualmente a gruppi e formazioni sociali iscritti ai registri per attività di volontariato.

Copia del progetto educativo globale deve essere a disposizione all'interno delle strutture.

2.2 Documentazione

I servizi residenziali devono tenere una documentazione relativa sia ai minori accolti che alla vita comunitaria, costantemente aggiornata.

In particolare tale documentazione deve comprendere:


- elenco dei minori accolti;
- organigramma del personale con le indicazioni delle mansioni svolte, dell'orario, dei turni di lavoro, nonché delle responsabilità;
- tabella dietetica approvata della Azienda USL competente per territorio e menù giornaliero accessibili al personale e ai minori;
- cartella personale per ciascun minore contenente: i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari, le motivazioni delle ammissioni e delle dimissioni, nonché il piano di lavoro con gli interventi programmati e le relative valutazioni periodiche; la cartella personale deve essere costantemente aggiornata dagli operatori che seguono il minore; la cartella personale deve essere tutelata nel carattere della riservatezza e della segretezza e custodita per almeno i cinque anni successivi alla data di dimissioni del minore;
- il progetto educativo individuale per i singoli minori e gli interventi rivolti al gruppo.

2.3 Ammissioni e dimissioni

Le ammissioni vengono decise dai servizi sociali territoriali verificata, con il responsabile della struttura, la compatibilità dell'inserimento del minore con il progetto educativo generale del servizio residenziale.

I minori sono ammessi nei servizi residenziali a seguito di:

- provvedimento del Tribunale dei Minori;
- richiesta dei servizi sociali territoriali.



L'accoglimento da parte delle strutture avviene previo accertamento delle condizioni del minore e parere motivato da parte degli operatori dei servizi sociali territoriali che hanno in carico il minore stesso.

I servizi sociali territoriali devono accompagnare la richiesta di ammissione con una relazione scritta e aggiornata e l'eventuale valutazione psicologica.

Il minore deve essere coinvolto al massimo delle sue capacità nelle procedure di ammissione.

La comunità che accoglie il minore ha la responsabilità, successivamente ad un periodo di osservazione del minore stesso, di redigere un **progetto educativo individualizzato**. Tale progetto deve comprendere: osservazione del minore, obiettivi educativi, strumenti e metodi di intervento, tempi di realizzazione, modalità e verifica, procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Il minore deve essere coinvolto nell'impostazione dei progetti a lui riferiti al massimo consentito dalle sue capacità.

Le **dimissioni** del minore dai servizi residenziali sono valutate e concordate fra i servizi sociali territoriali ed il responsabile della struttura con l'équipe educativa, quando l'obiettivo del progetto educativo individuale è stato raggiunto ovvero per intervenute esigenze che necessitino l'individuazione di soluzioni alternative, con il coinvolgimento, ove possibile, del minore e della famiglia.

Al compimento del diciottesimo anno d'età e comunque al raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto educativo individuale, la struttura educativo/residenziale valuta le modalità di dimissione del ragazzo/a accompagnando e sostenendo il suo inserimento nella società.

2.4 Organizzazione della vita comunitaria

I servizi residenziali assicurano un funzionamento permanente.

I servizi residenziali devono garantire il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali dei minori ospiti.

Ai minori accolti nelle strutture residenziali, oltre all'effettiva realizzazione del progetto educativo, devono essere garantiti:

- alloggio, vitto;
- cura nell'igiene personale, nell'igiene dell'abbigliamento e dell'ambiente di vita;
- prestazioni di carattere socio-sanitario ove necessarie;
- l'utilizzazione di tutti i servizi del territorio.

I minori in età prescolare e scolare, per tutte le attività esterne alla struttura ed autorizzate dal responsabile, devono essere accompagnati dagli operatori. Per quanto riguarda la frequenza scolastica può essere utilizzato, in via alternativa, il servizio di scuolabus.



Le case-famiglia sono funzionalmente organizzate come comunità a carattere familiare.

Esse, pertanto, devono essere gestite nel rispetto delle esigenze di ciascun minore residente sia con l'impegno parziale o totale dei responsabili della struttura, sia con l'aiuto di altre figure professionali.

I turni del personale devono essere articolati in modo da assicurare, sempre e comunque, la stabilità del rapporto delle figure adulte di riferimento con i minori accolti.

I gruppi-appartamento sono funzionalmente caratterizzati dalla flessibilità organizzativa e dalla partecipazione dei minori accolti alla gestione del servizio.

Il lavoro degli operatori deve offrire quotidianamente ai minori stimoli idonei a favorire la maturazione in senso psicologico, relazionale e sociale.

Ogni struttura deve accogliere minori le cui caratteristiche siano compatibili con le necessità ed i problemi degli altri minori ospiti e comunque sempre nel rispetto del progetto educativo globale. Inoltre, deve essere garantito il collegamento continuo con i servizi territoriali sociali e sanitari in modo tale da instaurare un collegamento costante di verifiche periodiche.

Tutta l'organizzazione della vita svolta all'interno dei servizi residenziali deve seguire un progetto educativo finalizzato alla più ampia integrazione sociale – studio e tempo libero.

A tal fine è fondamentale il progetto educativo globale della struttura: esso deve essere svolto sia in base al piano di lavoro, con gli interventi rivolti al gruppo, che in relazione al progetto educativo individuale.

Nei servizi residenziali l'organizzazione della giornata deve essere tale da soddisfare la necessità di socializzazione e stimolare la capacità di rapporto sociale, favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazioni culturali, di creatività dei minori, nella valorizzazione delle risorse individuali.

L'organizzazione deve quindi essere tale da creare le condizioni necessarie per garantire ai minori accolti:

- il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle convinzioni religiose;
- la frequenza scolastica;
- un ambiente di vita il più possibile simile a quello della comunità di provenienza, quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo, permettendo ai minori di personalizzare l'ambiente, compatibilmente allo spazio a disposizione;
- coinvolgimento delle famiglie dei minori, nelle attività per garantire la continuità dei rapporti familiari, ove ciò sia possibile e previsto dal progetto educativo;
- possibilità di frequenti rientri in famiglia di origine, salvo non ostino obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate dai competenti servizi sociali del territorio, d'accordo con il responsabile della struttura o dal Tribunale dei Minori;
- apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione dei minori;
- integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio.



Tutela della salute

Il servizio è tenuto a sorvegliare lo stato di salute dei minori ospitati mediante:

- visite mediche periodiche;
- medici specialisti ambulatoriali.

Inoltre devono essere garantite le seguenti prestazioni:

- chiamare il medico in caso di necessità;
- curare l'approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico;
- organizzare, qualora si verificasse la necessità, il trasporto in ospedale del minore, avvisando immediatamente il servizio sociale territoriale, e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;

Tutte le prestazioni e gli interventi attuati tra i punti sopraindicati devono essere registrati nella cartella personale del minore prevista al punto 2.2 Documentazione del presente regolamento.

2.5 Personale

Nei servizi residenziali per minori il personale deve essere adeguato al numero e/o ai bisogni dei minori accolti.

Il tipo di prestazione e la quantità degli operatori presenti nella comunità devono essere, in relazione ai progetti educativi, adeguate alle necessità e proporzionali alle specifiche esigenze dei minori.

Nei servizi residenziali per minori deve essere previsto il seguente personale:

- **Responsabile:** essendo la comunità destinata a minori tale figura deve essere un assistente sociale o uno psicologo o un pedagogista o un educatore professionale. Egli è il responsabile della programmazione, della organizzazione e dello svolgimento di tutte le attività che si effettuano all'interno della struttura residenziale, nonché del loro coordinamento con gli altri servizi territoriali; inoltre opera la verifica ed il controllo di gestione delle varie attività nella struttura, nel rispetto dei progetti educati globale ed individuali. Egli deve assicurare la presenza all'interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità della comunità e apportate alla tipologia dei minori accolti, deve comunque assicurare la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
- **Nelle case-famiglia** sono previste le **figure parentali:** sono gli operatori che, adeguatamente qualificati, esercitano la professione educativa. Nell'ambito della programmazione generale essi danno concreta attuazione ai progetti educativi stabiliti per ciascun minore, partecipano altresì nel lavoro di équipe ai momenti di progettazione e di verifica.



hans-Meyer 8-02-001
Llobet 12-2-01

Sostanzialmente essi vivono la quotidianità con i minori, dunque gestiscono anche gli aspetti materiali della vita comunitaria: spesa, preparazione dei pasti ecc., anche con la partecipazione dei minori stessi, naturalmente per quanto questi ultimi possano contribuire. Risiedono all'interno della casa-famiglia e si intendono come: 1) coppia coniugata convivente con i minori; 2) coppia non coniugata convivente con i minori; 3) adulti singoli di sesso diverso conviventi con i minori.

Nelle case-famiglia deve essere assicurata la presenza costante di almeno un operatore ogni tre minori.

- **Nei gruppi-appartamento** sono previsti gli operatori: adeguatamente qualificati, esercitano la professione educativa. Essi vivono la quotidianità con i minori e con gli stessi condividono la gestione materiale della vita comunitaria.
Nei gruppi-appartamento sono previsti operatori in rapporto di uno residente ogni quattro minori.
- **Personale educativo e/o ausiliario:** garantisce razionali ed efficienti servizi generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, manutenzione impianti, ecc).

Deve essere, inoltre, prevista la collaborazione sistematica, sottoforma di consulenza o di supervisione tecnica di personale specializzato (psicologo, pedagogo, neuropsichiatra, ecc.), in base alle singole esigenze dei minori e degli operatori dei servizi residenziali.

Le figure parentali, gli operatori e l'eventuale personale addetto alla cucina deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore esclusivamente tra coloro che abitualmente svolgono attività educativa all'interno del servizio residenziale.

L'organizzazione del personale educativo, che segue l'iter formativo-educativo e di recupero dei minori, deve prevedere nello specifico sia il lavoro di équipe, sia la possibilità di momenti di aggiornamento e formazione adeguati alle varie esigenze.

Possono essere impiegati volontari o obiettori di coscienza, previa insindacabile scelta e verifica da parte dell'équipe che segue i minori, con garanzia di una presenza operativa stabile, anche se a tempo parziale, all'interno di un progetto concordato e secondo i criteri decisi dall'équipe stessa; non è delegabile a loro la specifica funzione educativa.

Tutti gli operatori si devono attenere ai criteri deontologici predisposti dalla struttura.



h... 3-02-001
L... 12-2-01

3. REQUISITI STRUTTURALI

3.1 Capacità ricettiva

Le case-famiglia devono avere una capacità di accoglienza di soggetti in età evolutiva in numero massimo di cinque o sei, con un accoglienza minima di quattro considerata la funzione educativa del gruppo.

I gruppi-appartamento possono accogliere fino ad otto minori, omogenei per età e problematiche.

I servizi residenziali hanno l'obbligo di riservare un posto per l'accoglienza di portatori di handicaps.

Sia nelle case-famiglia che nei gruppi-appartamento possono essere disposti, oltre la capienza massima, uno o due posti di pronta accoglienza per le ammissioni di urgenza.

3.2 Requisiti generali delle strutture


I servizi residenziali per minori sono inseriti in normali edifici di uso abitativo, anche singole strutture e si devono configurare, sul piano strutturale, ai criteri propri della civile abitazione, ivi comprese le cucine.

Essi devono rispondere ai requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche sia interne all'alloggio, sia esterne ad esso.

Inoltre gli edifici nel quale sono ubicati i servizi residenziali devono rispondere a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale: fruibilità degli spazi, sicurezza ambientale, manutenzione dell'immobile, tali da consentire una idonea e confortevole residenza ai minori.

3.3 Localizzazione delle strutture

Le strutture residenziali devono essere ubicate nell'ambito di zone destinate ad uso residenziale ed urbanizzate, pertanto in zone del territorio comunale individuate sulla base di effettivi criteri e requisiti di accessibilità, di fruibilità dei servizi, di compatibilità urbanistica e sociale rispetto alle esigenze dei minori residenti, in modo da consentire un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari: servizi generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali.



3.4 Accessibilità alle strutture

I servizi residenziali devono essere situati in edifici accessibili, dunque privi di barriere architettoniche sia interne che esterne all'alloggio, in particolare rispetto ai requisiti costruttivi dei percorsi pedonali, ai raccordi tra questi ed il livello stradale, ai materiali usati ed agli accessi alla struttura edilizia, si deve rispettare quanto normato dal D.M. 236/89 e dal D.P.R. 503/96 ed eventuali successive integrazioni.

3.5 Articolazione delle strutture

Nelle strutture residenziali gli spazi abitativi devono configurarsi come spazi di quotidianità; le dimensioni e le caratteristiche degli ambienti devono riproporre le caratteristiche tipologiche delle case di civile abitazione, dunque quelle di un comune appartamento: zona notte, zona soggiorno, servizi igienici, cucina, zona per gli operatori ed un ripostiglio. Devono altresì essere garantiti ai minori residenti spazi e momenti sia di vita individuale sia di attività comuni ed educative.

Tutti gli spazi dei servizi residenziali devono essere ad uso esclusivo dei minori accolti, dell'équipe e dei collaboratori autorizzati dall'équipe stessa.

I metri quadrati totali minimi delle strutture devono essere i seguenti:

120 mq. per strutture che accolgono 4 minori;

140 mq. per strutture che accolgono 5 minori;

150 mq. per strutture che accolgono 6 minori.

3.5.1 Spazi privati

Camere da letto

Le camere possono essere singole, doppie o triple ed abbastanza ampie da consentire momenti di privacy dei minori.

E' opportuno che soprattutto nell'età adolescenziale le camere siano condivise da minori dello stesso sesso.

La superficie minima delle camere da letto deve essere la seguente:

mq. 12 per la camera ad un letto;

mq. 18 per le camere a due letti;

mq. 24 per le camere a tre letti.

E' opportuno in fase di progettazione delle camere da letto, dunque della loro eventuale forma architettonica, tenere conto degli spazi di ingombro degli arredi e dei necessari spazi di manovra anche per un eventuale minore su sedia a ruote.

Nella organizzazione delle camere, qualora ci sia disponibilità di superficie, si deve pensare a poter organizzare anche situazioni di pronta accoglienza, seppur temporanee.



lavorato 8-02-01 12.2.01

Arredi delle camere da letto

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni e la disposizione degli arredi devono essere tali da consentire una comoda e sicura fruibilità, nonché possedere requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente confortevole e familiare garantendo buone condizioni di vivibilità ed un agevole manutenzione igienica.

Le camere da letto devono essere dotate di:

- letto, preferibilmente appoggiato alla parete dalla sola parte della testata in modo da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio e accesso, anche da parte di eventuali minori su sedia a ruote;
- comodino;
- armadio per gli effetti personali (almeno due ante ed una cassetiera per ciascun ospite);
- specchio;
- tavolo scrittoio con sedia;
- cestino gettacarte;
- punti luce tali da permettere sia una illuminazione diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali ed un punto luce notturna.

Servizi igienici

I servizi igienici, ad uso esclusivo dei minori, devono essere in numero di almeno due.

Essi devono essere preferibilmente illuminati e ventilati con finestre all'esterno, qualora ciò non sia possibile sono consentite l'illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura. Essi devono essere dotati di water, lavabo, bidet, vasca o doccia, presa di corrente e chiamata di allarme e degli altri accessori necessari (specchio, portasapone, porta asciugamani, ecc.).

I pavimenti devono essere in materiale antisdruciolevole.

3.5.2 Spazi comuni

Cucina

L'alimentazione e quindi il processo di preparazione dei cibi costituisce all'interno della comunità un forte momento educativo, cui possono partecipare in diversi modi i minori e gli operatori. E' necessario promuovere livelli di flessibilità che consentano, pur nel mantenimento di garanzie in ordine all'igiene alimentare e all'equilibrio dietetico, di sfruttare tutte le potenzialità educative del coinvolgimento dei minori nella preparazione del menù, nella preparazione dei cibi e nel servizio a tavola.

In tale ottica la cucina deve essere sufficientemente ampia per consentire l'uso contemporaneo a più persone, la superficie minima non deve essere inferiore ai mq.12.

La cucina deve essere attrezzata adeguatamente alle esigenze del servizio residenziale, in particolare l'arredo previsto consiste in un lavello ed un bacino scolapiatti, un piano di cottura, un forno, un piano di lavoro ben illuminato, un frigorifero adeguato, credenza e/o armadi pensili.



Zona pranzo

La zona pranzo deve avere una superficie comunque non inferiore a mq. 16 e adeguatamente arredata per le relative esigenze dei minori residenti.

Zona soggiorno

La zona soggiorno deve permettere lo svolgimento sia di attività collettive, sia di attività individuali: vedere la televisione, leggere, ascoltare la musica, scrivere, giocare con una superficie minima complessiva non inferiore a mq. 16.

Le zone pranzo e soggiorno e' opportuno siano locali comunicanti per poter diventare, in determinate ore della giornata un unico ambiente; devono altresì permettere lo svolgimento sia di attività collettive, sia di attività individuali, in tal senso deve essere prevista la possibilità di creare ambienti separati fra loro in modo da consentire il contemporaneo svolgersi di più funzioni nello stesso tempo.

Ripostiglio

Deve essere previsto un locale per riporre gli accessori e le varie attrezzature occorrenti nella vita quotidiana.

Zona riservata agli operatori

Deve essere prevista almeno una camera per gli operatori residenti o in servizio notturno con relativo servizio igienico.

3.6 Spazi di collegamento

- Ingressi e piattaforme di distribuzione: la loro funzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali pertanto la loro dimensione deve essere a norma delle leggi vigenti, anche in materia di barriere architettoniche.
- Scale: devono essere dotate di parapetto e corrimano, non devono essere presenti gradini a zampa d'oca tali da costituire fonte di pericolo per la ridotta fruibilità delle scale stesse; le caratteristiche tecniche ed architettoniche devono rispettare le norme di legge in quanto a sicurezza ed agibilità.
- Ascensore: deve essere previsto per il raggiungimento dei piani fuori terra, con requisiti rispondenti alle normative vigenti.
- Rampe: necessarie al superamento dei dislivelli sia interni che esterni alla struttura, con caratteristiche costruttive secondo le norme di legge.



3.7 Impianti


Gli impianti installati nei servizi residenziali per minori devono essere in regola con la normativa vigente.

- Riscaldamento:
la temperatura dei locali utilizzati dai minori deve essere quella stabilita per legge in via ordinaria e/o in relazione alle particolari esigenze degli minori stessi.
- Impianto elettrico: deve essere adottato un sistema di sicurezza -salvavita-, gli interruttori e le prese di corrente devono essere collocate ad altezze comode per l'utilizzo da parte dei minori residenti.
- Impianto a gas: devono essere previsti accorgimenti che segnalino o impediscano fughe di gas.

Per quanto riguarda la tutela dei minori rispetto alla prevenzione incendi devono essere seguiti i criteri e le norme di sicurezza antincendi di cui al D.M. n.° 246 del 16/5/87 riguardo agli edifici di civile abitazione e del D.M.9 aprile 94, in particolare al Titolo III.

3.8 Elementi costruttivi

Le finestre ed i balconi devono essere dotati di accorgimenti tali da evitare qualsiasi rischio di pericolo per i minori ospitati.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]
L. 12.2.01